



TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il giudice Dott.ssa

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 9.7.2024,

visto il ricorso depositato in data 27.3.2024 con cui

ha chiesto dichiararsi l'inesigibilità ai sensi dell'art. 14terdecies L. 3/2012 dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali rimasti insoddisfatti dopo la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio;

premesso che detta procedura è stata chiusa con provvedimento del Tribunale in data 28.2.2024 e che pertanto non risulta trascorso il termine di un anno previsto dal comma quarto dell'art. 14terdecies L. 3/2012;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati dal Liquidatore ai creditori non integralmente soddisfatti a mezzo pec in data 4.4.2024;

esaminate le relazioni del 5.4.2024 e del 25.6.2024 predisposte dal Liquidatore Dott.

, che ha svolto anche le funzioni di professionista gestore della crisi, e preso atto che nessun creditore ha depositato osservazioni o contestazioni;

OSSERVA

La domanda di esdebitazione può trovare accoglimento, ricorrendo i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 14terdecies L. 3/2012.

Quanto alla condotta tenuta nel periodo anteriore all'apertura della liquidazione e durante la fase esecutiva della medesima, nella relazione del 5.4.2024 il Liquidatore ha confermato che il debitore ha sempre cooperato con gli organi della procedura, "*rendendo possibile una precisa ricostruzione della genesi del sovraindebitamento*" ed infatti "*la verifica del passivo non ha riservato sorprese rispetto a quanto dichiarato e nel corso del quadriennio non sono emersi beni o altre utilità eventualmente sottaciute*". Per quanto concerne le operazioni di realizzo delle poste attive, il debitore:

- "*ha inoltre prestato attiva collaborazione nella fase della vendita del proprio bene mobile (autovettura) rendendolo immediatamente disponibile a seguito di regolare vendita competitiva da parte del liquidatore così che è stato possibile realizzare un ricavo pari ad superiore al valore di stima indicato dalla di Varese per €*

e

- ha svolto un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze ed alla situazione di mercato, continuando a lavorare alle dipendenze di on mansioni di addetto al magazzino, in forza di contratto già in essere al momento dell'apertura della procedura. Ha quindi regolarmente versato alla procedura gli emolumenti eccedenti il limite di cui all'art. 14 quinquies comma II lett. f) l. 3/2012, consentendo un incasso complessivo di € da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Inoltre, non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda né è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 L. 3/2012 (come risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti prodotti). Risultano in tal modo integrati i requisiti di cui all'art. 14terdecies comma I lett. da a) ad e) della L. 3/2012.

Dall'analisi della composizione del passivo della procedura e dell'entità dei pagamenti eseguiti in conformità al progetto di riparto esecutivo, si evince inoltre la sussistenza del presupposto di cui all'art. 14terdecies comma I lett. f) L. 3/2012, che richiede che *“siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione”*.

Condizione indefettibile per concedere l'esdebitazione è infatti il pagamento integrale dei debiti prededucibili e delle spese di procedura nonché di una frazione dei debiti sorti prima della apertura della procedura concorsuale. Relativamente alla misura di tale pagamento, che la norma non predetermina in una percentuale fissa trattandosi di requisito da apprezzare caso per caso in relazione alle circostanze concrete, possono essere utilmente richiamati i principi espressi e ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esdebitazione prevista dall'art. 142 LF (in tal senso, Trib. Ferrara, 26.4.2022).

Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a chiarire il significato di questa disposizione, con una interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il *favor* per l'istituto già espresso dalla legge delega di riforma organica delle procedure concorsuali (art. 1, comma 6, lett. a n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), hanno affermato che l'art. 142, comma secondo, l. fall. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno una parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio (Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214). La parzialità può essere infatti riferita sia al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, sia alla percentuale di pagamento dei singoli crediti.

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che, laddove ricorrano i presupposti soggettivi di meritevolezza, *“il beneficio dell’esdebitazione deve essere concesso a meno che i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti o siano stati soddisfatti in percentuale affatto irrisoria”* (Cass. 27 marzo 2018, n. 7550 e, recentemente, Cass. n. 15246 del 12/05/2022). La Suprema Corte ha a tal fine sottolineato la irragionevolezza della interpretazione opposta: la concessione della esdebitazione solo in presenza del pagamento ai creditori chirografari, tradirebbe i principi della legge delega della riforma fallimentare del 2006 (Art.1 comma 6 lett. a) n 13 legge 14 maggio 2005 n. 80) e comporterebbe un irragionevole disparità di trattamento con i debitori che ottengono il beneficio tramite la cancellazione della società alla chiusura del fallimento (art. 118 L.F.), tramite l'omologazione del concordato preventivo (art. 184 L.F.) o fallimentare (art. 135 L.F.).

Nel caso di specie, l'attivo complessivamente ricavato ammonta ad € _____, derivante in parte dalla vendita dell'autovettura sopra indicata ed in parte dall'incasso delle retribuzioni per la quota eccedente l'importo necessario al mantenimento del debitore. Tale somma, al netto delle prededuzioni, ha consentito di soddisfare integralmente il credito privilegiato generale di Agenzia delle Entrate, nonché di pagare parzialmente i creditori chirografari nella misura del 20,22% (cfr. relazione del Liquidatore, p. 3). Detta percentuale, non irrisoria, permette di ritenere integrato il requisito della *“parziale soddisfazione”* dei creditori anteriori.

Infine, dagli atti emerge l'assenza delle due condizioni ostative di cui all'art. 14terdecies, comma II, lett. a) e b), L. 3/2012 (i.e. imputabilità del sovraindebitamento ad un ricorso al credito sproporzionato e colposo rispetto alle capacità patrimoniali del debitore; compimento di atti in frode ai creditori ovvero di pagamenti/atti dispositivi del patrimonio/simulazione di titoli di prelazione per favorire alcuni creditori a danno di altri).

Sul punto, il Liquidatore ha depositato apposita relazione integrativa, acquisendo anche la documentazione da cui si evincono i redditi del debitore e della compagna _____ (all'epoca convivente) per il periodo 2009 – 2013, durante il quale sono stati contratti i finanziamenti con _____ e _____ presentano la parte preponderante delle passività insolute dell'odierno ricorrente. Il Liquidatore ha quindi verificato che le rate mensili di rimborso di tali prestiti ammontavano a complessivi € _____ circa mensili e che le stesse erano sostenibili con i redditi complessivi del nucleo familiare, in quanto alla retribuzione di _____ (pari a circa _____ euro mensili netti nel 2011) dovevano aggiungersi le risorse derivanti dall'attività lavorativa svolta anche dalla Sig.ra _____: raltro costituitasi garante del rimborso del finanziamento erogato da _____, A.; cfr. relazione del 25.6.2024 nella quale si precisa che *“entrambi i coniugi ... potevano contare su un reddito combinato e quindi fruibile, anche per questioni solidaristiche, di euro _____ per il 2011 (come indicato dalla creditrice*

nell'atto di finanziamento) e di euro per il periodo successivo (cfr. dichiarazione redditi

Pertanto, i finanziamenti sono stati regolarmente rimborsati sino al mese di dicembre 2017, circostanza che comprova come, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, il debitore non avesse sovrastimato le proprie capacità di adempimento e che corrobora la ricostruzione delle cause del sovraindebitamento operata dal debitore e dall'OCC, cause da individuarsi nella successiva disgregazione del nucleo familiare e nelle maggiori spese di mantenimento che ne sono derivate (*"la separazione sostanziale nel 2014, ma divenuta formale nel 2017 ... ha comportato il mantenimento della figlia, la necessità di trovarsi una nuova sistemazione e l'acquisto dell'automobile per recarsi sul luogo del lavoro"*).

Non risulta infine che il ricorrente, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Deve ritenersi pertanto che sussistano i presupposti sostanziali e processuali per l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, con la precisazione che l'esdebitazione non opera (art. 14-XIII, co. 3, L. 3/2012): a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

P.Q.M.

Visto l'art. 14terdecies L. 3/2012,

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti del debitore
i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Dispone che la Cancelleria comunichi il presente decreto a parte ricorrente ed al Liquidatore Dott.
il quale provvederà a comunicarlo a tutti i creditori a mezzo posta certificata.

Busto Arsizio, 15.7.2024

Il Giudice